

N. 02668/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04360/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2015, proposto da:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

Gesualdo Muscarella, Elena Turpini, Marco Muscianisi, Dario Melita, Maria Cristina Cartillone, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti - Delia in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01659/2015, resa tra le parti, concernente graduatoria nazionale di merito per ammissione alla scuola di specializzazione di medicina aa 2013/2014 - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gesualdo Muscarella, Elena Turpini, Marco Muscianisi, Dario Melita e di Maria Cristina Cartillone;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Cantelli, e Bonetti;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello proposti dal Ministero non paiono suscettibili di positiva valutazione, anche perché non chiariscono, in riferimento ai singoli appellati, quale causa di decadenza si sarebbe verificata in ordine ai criteri di priorità delle scelte, secondo il punteggio in assoluto perseguito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 4360/2015).

Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese in via provvisoria del presente grado della fase cautelare, liquidandole in complessivi euro mille.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)